



14053/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comuni

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 8028/2013

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 14053

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. / C-1.

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Ud. 13/04/2015
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - PU
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8028-2013 proposto da:

REGOLA (COMUNIONE FAMILIARE) DI CASAMAZZAGNO (P.I. 00134800259), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso l'avvocato MARIA ANTONELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOMENICO SAGUI PASCALIN, MAURIZIO PANIZ, giusta procura in calce al ricorso;

2015
648

- *ricorrente* -


contro

ZANDERIGO ROSOLO GIANDOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso l'avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BRANCATO, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1895/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/09/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2015 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado ha annullato la deliberazione assunta dalla Regola di Casamazzagno, in data 17/2/2002, avente ad oggetto l'approvazione di rilevanti modifiche allo Statuto della Regola medesima.

La controversia traeva origine dall'impugnazione della predetta delibera da parte del consigliere Giandomenico Rosolo Zanderigo il quale, premesso che l'iter di approvazione delle modifiche statutarie prevedeva il controllo preventivo della Regione Veneto, poneva in evidenza che la delibera approvata aveva disatteso i rilievi della Regione in ordine alle modifiche apportate.

I motivi d'impugnazione della delibera in questione, per quel che ancora interessa, avevano ad oggetto :

la violazione del principio di cui all'art. 3 della l. n. 97 del 1994 e della legge regionale del Veneto n. 26/1996 in ordine all'assunta modifica del diritto di partecipazione alla Regola attribuito alle "persone adulte di sesso maschile" anziché alle famiglie, nonostante la



Regola fosse una comunione tacita familiare fondata sul
cd. fuoco famiglia;

la disparità di trattamento rispetto alle donne,
conseguente alla modifica sopraindicata, in quanto escluse
dalla partecipazione e gestione del patrimonio collettivo,
pur se titolari di diritti reali, nonché prive della
facoltà di costruire una famiglia avente diritto a far
parte della Regola;

l'esclusione di una stabile relazione con il territorio da
parte della famiglia regoliera, attuata con la facoltà di
fissare la residenza anagrafica fuori da Comelico
Superiore.

A sostegno della decisione assunta la Corte d'Appello ha
affermato :

- 1) il mancato intervento del P.M. nel giudizio di primo grado
e la riserva di collegialità cui era destinata ex lege la
causa danno luogo a nullità che si traducono in motivi
d'impugnazione, non tempestivamente formulati nel giudizio
di secondo grado, dovendosi escludere la rilevabilità
d'ufficio;

2) come evidenziato dalla pronuncia della Corte Cost. n. 917 del 1988, non può lo statuto di una comunione familiare derogare ad una norma di legge e la fonte consuetudinaria è subordinata alla legge. I confini all'interno dei quali si esercita l'autonomia statutaria sono quelli definiti dai principi costituzionali e dall'ordinamento giuridico vigente nel quale sono ricomprese norme di legge e consuetudinarie. Il diritto di far parte della regola appartiene per consuetudine millenaria alle famiglie. Costituiscono una famiglia regoliera tutti i discendenti ^{maschi} in linea paterna delle famiglie originarie con le loro consorti, i quali abbiano abitazione e fuoco a Comelico Superiore. Di conseguenza la modifica relativa all'attribuzione del diritto agli adulti maschi è contraria a tale disciplina millenaria, non potendo la "famiglia" comprendere estensivamente anche i maschi adulti celibi che abbiano lasciato la casa paterna e si siano trasferiti altrove. Il profilo d'illegittimità è duplice in quanto in contrasto sia con la nozione costituzionale di famiglia sia con l'antica norma consuetudinaria propria dell'istituzione regoliera che attribuisce al "fuoco famiglia" la titolarità del diritto a far parte della Regola.

3) La facoltà di spostare la residenza anagrafica fuori da Comelico è illegittima dal momento che l'art. 3 della l.

n. 97 del 1994, nel dettare i criteri di riparto tra autonomia statutaria e potestà legislativa regionale in tema di riordino delle organizzazioni montane per ~~la~~ gestione di beni agro-silvo-pastorali, ha espressamente stabilito che il regime regolare si riferisce a famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio mentre la legge regionale esige ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Regola l'elenco dei fuochi famiglia stabilmente stanziati sul territorio;

- 4) Sono illegittime tutte le modifiche produttive di una discriminazione di genere che discendano dalla modifica relativa al diritto di far parte della Regola attribuito ai maschi adulti celibi.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Regola di Casamazzagna, affidato a tre motivi, l'ultimo dei quali articolato in plurimi profili di censura. Ha resistito con controricorso lo Zanderigo, illustrato da memoria.

Deve, preliminarmente, rilevarsi che, come evidenziato dalla parte controricorrente, la Regola di Casamazzagna si è dotata di un nuovo Statuto in data 15/4/2012, depositato unitamente al controricorso.

Dall'esame del documento nuovo, consentito a questa Corte, in considerazione della sua incidenza sull'ammissibilità del ricorso, si evince che i due profili d'illegittimità delle precedenti modifiche, rilevati dalla Corte d'Appello, sono stati eliminati.

Deve, tuttavia, ritenersi ammissibile il ricorso proposto, peraltro successivamente all'approvazione delle predette modifiche (atto notificato il 22/3/2013), dovendosi rinvenire un interesse della Regola alla verifica della legittimità delle modifiche contestate, sia in ordine alla possibilità relativa ad una futura riproposizione, sia in relazione alla loro applicabilità nella fase ~~successiva~~ dalla loro vigenza ed anteriore alla loro eliminazione per effetto delle innovazioni approvate nel 2012.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sia per extrapetizione che per omessa pronuncia per avere la Corte d'Appello, come si legge ~~nel~~ dispositivo della sentenza impugnata, annullato integralmente la deliberazione assunta dalla Regola in data 17 febbraio 2002 pur avendo accolto soltanto parzialmente i motivi prospettati dall'appellante. Al riguardo l'appellata aveva sottolineato che l'impugnazione non aveva ad oggetto tutte le modifiche eseguite

2
ly

rivolgendosi soltanto ad alcune, ma la Corte territoriale aveva ignorato tale rilievo.

Il motivo, a parte il difetto di specificità dovuto alla mancata indicazione delle modifiche non impugnate, è manifestamente infondato alla luce del consolidato principio secondo il quale il dispositivo della sentenza deve essere interpretato alla luce della motivazione al fine di enuclearne il contenuto. Soltanto se vi sia un'insopprimibile contraddizione tra le due parti deve essere disposta la nullità del provvedimento. Nella specie la contraddizione è meramente apparente dal momento che nello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata sono specificamente indicate le modifiche statutarie illegittime e quelle legittime (cfr. in particolare pag. 16 della sentenza impugnata). Ne consegue l'inequivoco annullamento esclusivamente delle modifiche fondate sulla discriminazione di genere e quelle che escludono la necessità del radicamento territoriale (cfr. da pag. 12 a pag. 16 della sentenza impugnata) e la ~~conseguente~~ infondatezza della censura.



Nel secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 23, primo comma, cod. civ., 50 bis e 70 n. 1 cod. proc. civ. nonché

violazione dell' art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un'eccezione tempestivamente proposta per non avere la Corte D'Appello considerato che la questione relativa alla riserva di collegialità e alla partecipazione necessaria del p.m. era stata già proposta nella comparsa di risposta in appello.

La censura è manifestamente infondata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'inosservanza delle disposizioni processuali relative alla composizione monocratica o collegiale del tribunale (il principio vale per entrambi i profili, contrariamente a ciò che sostiene la parte ricorrente) non integra vizio di costituzione del giudice, ma autonoma causa di nullità della decisione che non determina l'invalidità degli atti che l'hanno preceduto, potendo essere denunciata esclusivamente ed ineludibilmente con specifico motivo di gravame. (Cass. 13907 del 2014). Nella specie tale forma d'impugnazione è mancata. Peraltro il rilievo in appello non determina la rimessione degli atti al primo giudice, ma la decisione del giudice di secondo grado, previa rinnovazione degli atti, ove necessario. Nella specie la natura delle censure non richiedeva alcuna attività da rinnovare.

Identica è la conclusione in ordine alla censura relativa al mancato intervento del p.m. in primo grado, non denunciata come autonomo motivo di gravame (Cass. 7423 del 2011). Peraltro, come affermato in una recente pronuncia di questa sezione, escluso il rilievo d'ufficio, la nullità di natura relativa può essere fatta valere solo dalla parte pubblica (Cass. 16361 del 2014).

Il terzo motivo è articolato in numerose sub censure che è necessario sintetizzare come segue.

In primo luogo viene dedotta la carenza assoluta di giurisdizione per assoluta insindacabilità nel merito delle valutazioni espresse dall'assemblea dei regolieri. In particolare la parte ricorrente sottolinea che l'autonomia statutaria della istituzione regoliera affonda le sue radici nel medioevo ed è capace di compiere le sue scelte discrezionali insindacabilmente.

La censura è manifestamente infondata, in quanto la questione relativa al perimetro d'insindacabilità delle scelte e delle deliberazioni assembleari è attinente al merito e non alla giurisdizione, tenuto conto della qualificazione di persona giuridica di diritto privato della regola medesima (ex art. 2 L. reg. Veneto n. 26 del

1996 di attuazione della legge quadro n. 97 del 1994) e dell'assoggettamento dell'autonomia statutaria ai principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico (art. 4 medesima legge). Ne consegue che le delibere statutarie sono sottoposte al sindacato giurisdizionale del giudice ordinario ex art. 23 del codice civile.

Quanto al merito della censura, viene dedotto che il diritto regolare trae la sua fonte da consuetudini millenarie che l'ordinamento positivo ha riconosciuto. Sono insindacabili le disposizioni statutarie relative alla nozione del fuoco famiglia, al legame del fuoco famiglia con il territorio, all'appartenenza alla regola e alla rappresentanza del fuoco famiglia in seno all'assemblea dei regolieri. Inoltre si contesta che le modifiche censurate dalla sentenza impugnata contrastino con principi costituzionali e dell'ordinamento, essendo invece espressione della piena autonomia che il diritto consuetudinario attribuisce alla Regola. Ne consegue la legittimità delle scelte relative alla configurazione del fuoco famiglia e del criterio di radicamento sul territorio perché eseguito all'interno del potere discrezionale riconosciuto tradizionalmente alle Regole.

Anche la seconda sub censura è infondata. L'autonomia statutaria della Regola di Casamazzagna può esercitarsi entro i limiti stabiliti dai principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico (ex art. 2 l.R. Veneto sopracitata di attuazione della l. quadro n. 97 del 1994) Lo statuto non può avere forza di legge, nel senso che non può contrastare con norme di legge che stabiliscano il perimetro dell'esplicazione dell'autonomia deliberativa e di governo (art. 3 , comma 1, lettera b) l. quadro), ed infine non può porsi in contrasto con il diritto consuetudinario (Corte Cost. n. 917 del 1988) dal quale la Regola ha tratto origine.

La disposizione statutaria che stabilisce innovativamente il diritto a far parte della Regola ai maschi adulti celibi è illegittima sotto due rilevanti profili, già posti correttamente in luce dalla Corte d'Appello. La Regola è una comunione tacita familiare e non può che essere costituita da soggetti non individuali, dal momento che il nucleo costitutivo della regola, per tradizione millenaria, è costituito dal fuoco famiglia, assumendo il focolare il valore simbolico dell'unità familiare. L'introduzione di una titolarità del diritto di proprietà anche non collettiva contrasta con il contenuto storico originalista della regola stessa. L'art. 3, comma 1,



lettera b) sub. 2,3,4 sopra citato, nel definire l'ambito della competenza legislativa regionale in ordine alle regole, si riferisce espressamente alle "famiglie stabilmente stanziate sul territorio" (art. 3, comma 2 lettera b sub. 2), ai "nuclei familiari" (art. 3 comma 2 lettera b sub 3) e alla "proprietà collettiva" (art. 3 comma 2 lettera b sub 4), ~~alle "famiglie stabilmente stanziate sul territorio"; ai "nuclei familiari" e alla "proprietà collettiva",~~ prevedendo l'esplicazione dell'autonomia statutaria all'interno di tali confini. Peraltro, si deve rilevare che eventuali innovazioni statutarie che tengano conto dell'evoluzione dei modelli familiari e sociali possono essere gradatamente introdotte sulla base del rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra il genere femminile e maschile e non invece sull'illegittimo paradigma contrario, in quanto certamente non espressivo di una comprensibile esigenza di adeguamento di istituzioni tradizionali ai mutamenti sociali e culturali, ma soprattutto in ineludibile contrasto con l'art. 3 Cost.

Anche il radicamento territoriale dei fuochi famiglia costituisce un principio cardine della istituzione regoliera, dal momento che, secondo quanto espressamente indicato dal citato art.3 della legge quadro, le regole

costituiscono una forma di proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile volta a valorizzare il patrimonio agro - silvo - pastorale di alcune aree autonomamente gestite da rappresentanti prescelti dalle "famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio". Il radicamento sul territorio costituisce così come il nucleo familiare un carattere costitutivo della Regola, desumibile, prima ancora che dall'ordinamento positivo, dal diritto consuetudinario che costituisce il limite di prossimità all'esercizio dell'autonomia statutaria.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a pagare le spese del procedimento in favore del controricorrente da liquidarsi in E 3500 per compensi, Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.



Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma della comma comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 aprile 2015



Il presidente


(Dr.ssa Maria Gabriella Luccioli)

Handwritten signature of Dr.ssa Maria Gabriella Luccioli.

Il giudice est.

Dr.ssa Maria Acierno

Handwritten signature of Dr.ssa Maria Acierno.



Handwritten signature of Arnaldo Casano.